STUDIO DMZ CONSULENZA INTERDISCIPLINARE

AGGIORNA n 126 del 23/09/2020

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottoressa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

AREA CONSULENZA COMMERCIALISTICA

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**
Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**
Dott. **ANTONIO GAMMA**
Dott. **ALBERTO GASPARINI**
Dott. **MARCO ZANIN**
Dott. **GIANPAOLO SANDRETTO**

SABRINA LEONE
Analista Contabile
Rag. **ROBERTA PALMIERI**
Rag. **EUGENIA RUSSO**
ALESSANDRO ZAVATTARO

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro
Dott. **IVANO POCI**
Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

AREA CONSULENZA LEGALE

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottoressa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO
Rag. **ALESSANDRA PORRO**
NADIA ANGELILLO

COMUNICAZIONE E RISORSE UMANE
CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE
IVANA PICCIAU
Analista Contabile
Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**
Rag. **EMANUELA JAYME**
CINDY CORRADI

Partnership con: **DMZ SRL SERVIZI INTERDISCIPLINARI**

NUOVE REGOLE LETTERE D'INTENTO DA ESPORTATORI ABITUALI PER ACQUISTI O IMPORTAZIONI SENZA IVA

Il Decreto Crescita ha previsto che per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA, l'esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d'intento per via telematica all'Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l'indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione d'intento può riguardare anche più operazioni.

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento devono essere indicati nelle fatture emesse.

A decorrere dal 2020 è compito del fornitore dell'esportatore abituale:

- eseguire un riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione d'intento;
- indicare nella fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento verificato telematicamente.

A seguito di tale modifica, pertanto, in capo all'esportatore abituale viene meno l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia così come viene meno l'obbligo, in capo al fornitore, di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

La consultazione delle dichiarazioni d'intento potrà avvenire mediante i servizi telematici dell'Agenzia, consultando il Cassetto fiscale:

- sia direttamente dai fornitori degli esportatori abituali acquisite dall'Agenzia delle Entrate;

- sia dagli intermediari già delegati dai fornitori degli esportatori abituali.

Viene inoltre stabilito che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d'intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.

Infine è stato eliminato anche l'obbligo da parte del dichiarante, del fornitore o del prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o di ricezione nell'apposito registro previsto in passato.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.